

REGOLAMENTO (CEE) N. 2071/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1991

che modifica, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'aiuto di adattamento e gli aiuti complementari all'industria della raffinazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione da 1991/1992 a 1992/1993, venga concesso a titolo di misura di intervento un aiuto di adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale e che tale aiuto è fissato in 0,08 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco; che, ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo un aiuto complementare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare nonché alla raffinazione delle quantità di zucchero greggio di barbabietola raccolta nella Comunità che usufruisca già dell'aiuto alla raffinazione, in base all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 e a norma del regolamento (CEE) n. 737/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1807/91⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 ter, quarto comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto d'adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra possano essere modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di immagazzinamento fissato per la medesima; che l'importo del contributo di immagazzinamento per la campagna di commercializzazione 1991/1992 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1867/91 della

Commissione⁽⁵⁾ a 2,50 ecu per 100 kg di zucchero; che questo importo è identico a quello applicabile per la campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando tuttavia che si deve tenere conto dell'adattamento dell'aiuto in causa già intervenuto per la campagna di commercializzazione 1990/1991 al fine di neutralizzare gli effetti delle riduzioni successive dei contributi di magazzinaggio sul margine di raffinazione per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che queste disposizioni si devono applicare sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992, o dal 1° luglio 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 4 ter, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, a 1,58 ECU/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

Per la stessa campagna di commercializzazione, l'importo di cui al primo comma è parimenti concesso, a titolo di aiuto complementare, alla raffinazione dei quantitativi di zucchero greggio di barbabietola di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 737/91.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 27. 6. 1991, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 53.